SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

6º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1996

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(138) ***LORETO ed altri: Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione***

(151) ***SPECCHIA ed altri: Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione***

(638) ***AZZOLLINI e BUCCI: Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari e di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione***

(1019) ***FUSILLO ed altri: Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: **Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari)**

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 5, 7 e *passim*
ANTOLINI *(Lega Nord-per la Padania indip.)* 10
BARRILE *(Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione* ..... 5, 7, 8 e *passim*
BETTAMIO *(Forza Italia)* 11
BORRONI, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali* . 9
CONTE *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 11
CUSIMANO *(AN)* 9
FUSILLO *(PPI)* 5, 11
GERMANÀ *(Forza Italia)* 5, 7, 10
MINARDO *(CCD)* 5, 11
RECCIA *(AN)* 5, 10

DL 0075

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(138) ***LORETO ed altri: Norme in materia di utilizzazione agronomica della acque di vegetazione***

(151) ***SPECCHIA ed altri: Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica della acque di vegetazione***

(638) ***AZZOLLINI e BUCCI: Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari e di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione***

(1019) ***FUSILLO ed altri: Norme in materia di utilizzazione agronomica della acque di vegetazione***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni di un testo unificato con il seguente titolo: **Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 138, 151, 638 e 1019.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha adottato quale testo base quello già accolto in sede referente e che sono stati illustrati gli emendamenti presentati.

Do lettura dei pareri pervenutici rispettivamente dalla 1ª e dalla 2ª Commissione permanente:

«La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo».

«La Commissione giustizia, esaminato il testo unificato predisposto dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, come pure sull'emendamento del relatore 10.3 (Nuovo testo).

Al contrario, nei confronti dell'emendamento 8.0.1 si rileva che la formulazione del comma 1 non recepisce il principio della gradualità nelle sanzioni, quale auspicato nel parere di questa Commissione, emesso il 31 luglio nei confronti dei quattro disegni di legge in titolo. Nei confronti poi del comma 2 si richiama il suggerimento, parimenti del 31 luglio, di indicare esattamente le autorità preposte all'irrogazione delle sanzioni».

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato adottato come testo base:

Art. 1.

(Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide)

1. Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento nè ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui agli articoli 4 e 5. Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6.

È approvato.

Art. 2.

(Limiti di accettabilità)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 è consentita in osservanza del limite di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.

2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il sindaco con propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilità.

È approvato.

Art. 3.

(Comunicazione preventiva)

1. L'utilizzazione agronomica dei terreni aventi destinazione agraria ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione è subordinata alla

comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.

2. L'autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei terreni aventi destinazione agraria ai fini dello spandimento».

3.1 IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «i terreni» *aggiungere le seguenti:* «ed alla provincia».

3.2 IL GOVERNO

BARRILE, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1. Sono invece contrario all'emendamento 3.2 perchè tale modifica potrebbe comportare un appesantimento degli oneri burocratici a carico dei produttori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Modalità di spandimento)

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo

l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

È approvato.

Art. 5.

(Esclusione di talune categorie di terreni)

1. È vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni:

a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

c) i terreni investiti da colture orticole in atto;

d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;

e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*f)* terreni con pendenza superiore al 15 per cento».

5.1 IL GOVERNO

BARRILE, *relatore alla Commissione.* Sull'emendamento 5.1 esprimo parere contrario, in quanto ciò che vi è previsto è contemplato nel comma 2 dell'articolo 4.

GERMANÀ. Sono d'accordo con il relatore perchè la modifica proposta, come suggeriva ieri il senatore Marini, costituirebbe una eccessiva limitazione. Peraltro secondo il testo si può utilizzare una pendenza maggiore qualora i tipi di terreno lo consentano.

MINARDO. Signor Presidente, anch'io mi associo al parere del relatore perchè bisogna tener conto della natura del terreno e non

della pendenza, quindi annuncio il voto contrario all'emendamento del Gruppo Federazione Cristiano Democratica.

RECCIA. Concordo perfettamente con le valutazioni espresse dal relatore e annuncio il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale.

FUSILLO. Mi associo ai rilievi mossi dal relatore e, pur comprendendo nello spirito le finalità del Governo, preannucio il voto contrario del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Art. 6.

(Stoccaggio)

1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a 30 giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli.

È approvato.

Art. 7.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.

2. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni territoriali, deve riguardare comprensori omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensità degli oliveti nonchè alla collocazione territoriale ed alle dimensioni degli impianti di molitura.

3. Copia del piano viene inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente.

È approvato.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 4, comma 2. Se la violazione riguarda la mancata osservanza delle precauzioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 4, si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato.

3. A chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, aumentabile sino ad un terzo in caso di violazione di particolare gravità del suddetto limite di accettabilità.

4. Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

5. Per l'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni è competente l'autorità comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art...

1. Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni se la violazione riguarda la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 1, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato.

2. Per l'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni è competente l'autorità comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità».

8.0.1 IL GOVERNO

BARRILE, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.0.1 in quanto l'articolo proposto dalla Commissione, oltre a tener conto delle osservazioni della 2ª Commissione permanente, mi sembra più chiaro e di più facile lettura.

GERMANÀ. Il Gruppo di Forza Italia è favorevole a questo emendamento perchè va nella direzione proposta dai suoi senatori. Noi chiedevamo peraltro un inasprimento delle pene pecuniarie (che non è stato previsto in questo caso) perchè chi provoca un danno ai terreni deve essere punito.

PRESIDENTE. Mi sembra che il testo originario dell'articolo 8 contenga una formulazione più articolata delle sanzioni in rapporto al tipo di violazione, in conformità anche con il parere espresso dalla 2ª Commissione, che in sostanza recepisce le valutazioni del collega Germanà. Inoltre la formulazione dell'emendamento del Governo mi sembra troppo semplificata in quanto accorpa aspetti di natura sostanzialmente diversa.

BARRILE, *relatore alla Commissione.* In ogni caso nell'emendamento proposto dal Governo non vi è un inasprimento delle sanzioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

(Controlli)

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, laddove esistenti, procedono alla verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione a fini di tutela ambientale.

2. Ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente per le parti di competenza, trasmette, entro il 31 dicembre, al Parlamento una relazione sulla applicazione della presente legge, sullo stato delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali venute a contatto con le acque di vegetazione, nonchè sulle più recenti acquisizioni scientifiche in materia

di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.

È approvato.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1, non è subordinata all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

2. È abrogato il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è esclusa dal campo di applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, nonchè delle norme in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente legge».

10.1 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, commi 2 e 3 dei decreti legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335 e 8 agosto 1996, n. 443.».

10.2 IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Non sono punibili per i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, coloro che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 1 e dal comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119 e successive modificazioni».

10.3 IL RELATORE

BARRILE, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario sull'emendamento 10.1 anche perchè collegato all'emendamento 8.0.1 precedentemente respinto.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* Sugli emendamenti 10.2 e 10.3 il Governo esprime parere favorevole.

CUSIMANO. Vorrei svolgere alcune brevi osservazioni sull'emendamento 10.2. Avviene molto spesso che si introducano nelle leggi richiami ad altre normative che sono veramente assurdi. Il Parlamento approva le leggi affinchè vengano poi applicate e dunque debbono risultare di facile comprensione da parte di chi le legge. Un comma come quello proposto non è davvero di facile comprensione e tanto meno di facile interpretazione in quanto bisogna fare una serie di riscontri piuttosto complessi. Non ne faccio certo una colpa al relatore, il quale probabilmente non poteva fare altrimenti; rivolgo invece un invito a tutti, me compreso, a cercare il modo di rendere le norme chiare, esplicite e leggibili non soltanto per gli addetti ai lavori ma anche per coloro che le devono applicare.

GERMANÀ. Mi associo alle osservazioni del senatore Cusimano. La normativa in esame dovrebbe risultare chiara e comprensibile ad agricoltori e frantoiani, mentre l'emendamento 10.2 così come formulato, e cioè con molti richiami numerici ad altre normative, risulta difficilmente comprensibile persino per un legislatore: tanto più lo sarà dunque per un agricoltore.

PRESIDENTE. L'emendamento in esame è volto a salvare gli effetti di una serie di decreti-legge non convertiti che contenevano la proroga all'esercizio dei frantoi, tra cui l'ultimo, il n. 443 dell'8 agosto 1996, la cui conversione non è stata approvata dalla Camera dei deputati. Si tratta dunque di un fatto tecnico: il riferimento a questi decreti-legge è volto a fare in modo che non si creino problemi per gli interessati. Sulla questione generale sollevata dal senatore Cusimano non posso che essere d'accordo.

Prima di passare alla votazione, debbo precisare che gli emendamenti 10.2 e 10.3 vanno intesi come tendenti ad inserire commi aggiuntivi dopo il comma 2 dell'articolo 10.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RECCIA. A nome del Gruppo di Alleanza Nazionale annuncio il voto favorevole su un provvedimento che mette fine al dibattito sul problema, importantissimo per vaste zone del nostro paese, dello smaltimento delle acque di vegetazione. Questo provvedimento costituisce un buon inizio per continuare su una strada che è auspicata da gran parte degli italiani.

ANTOLINI. A nome del Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente preannuncio il voto favorevole, ricordando però al governo che non è ancora pervenuta alla Commissione la richiesta documentazione sui moduli L1 (relativi alle consegne del latte ai primi acquirenti).

BETTAMIO. Mi associo alle considerazioni fatte dal senatore Reccia, ricordando che gli agricoltori hanno già sofferto abbastanza per la mancata regolamentazione di una materia per loro importante, e preannuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

MINARDO. Anche il Gruppo Federazione Cristiano Democratica voterà a favore di questo provvedimento, che finalmente sta per essere approvato dal Senato. Mi auguro che anche nell'altro ramo del Parlamento l'*iter* sia favorevole, a differenza di quanto accaduto per il disegno di legge n. 1346-B.

CONTE. Preannuncio il voto favorevole del Gruppo della Sinistra Democratica-L'Ulivo. L'attesa dei produttori è grande e il Comitato ha lavorato con la convinzione di poter segnare un momento reale di costruzione di un fondamento legislativo, anche in vista dei prossimi provvedimenti. Il nostro voto favorevole è pienamente coerente con l'atteggiamento che il Gruppo ha tenuto nel corso dei lavori di questi mesi.

FUSILLO. Il Gruppo del Partito Popolare Italiano voterà a favore di questo provvedimento. Finalmente è stato risolto un problema che si trascinava da molti anni, dimostrando che un lavoro sereno e congiunto dell'intera Commissione porta, anche in tempi brevi, a risultati positivi per la risoluzione dei problemi agricoli.

Rivolgo un apprezzamento particolare all'opera della Commissione e del relatore, perchè si era venuta a creare una situazione di incertezza dovuta alla *vacatio legis*. Mi auguro che la Commissione agricoltura della Camera dei deputati compia un lavoro altrettanto rapido, sia perchè gli agricoltori stanno aspettando questo provvedimento da tempo e sia perchè un ritardo anche di

soli 10 giorni, in una stagione particolare come questa, potrebbe essere molto pesante.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 138, 151, 638 e 1019 che assumerà il seguente titolo: «Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. LUIGI CIAURRO